

Parti

Ricorrente: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Convenute: Regione Campania (da C-516 a C-518/12), Provincia di Napoli (C-516/12 e C-518/12)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156, pag. 1) — Diritto delle imprese alla compensazione degli oneri derivanti da un obbligo di servizio pubblico — Impresa di trasporti che non ha presentato alle autorità competenti una domanda di soppressione dell'obbligo del servizio che determina, a suo carico, uno svantaggio economico — Obbligo che non rientra fra le funzioni di servizio pubblico che gli Stati membri devono sopprimere

Dispositivo

Gli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, devono essere interpretati nel senso che, quanto agli obblighi di servizio pubblico venuti in essere precedentemente all'entrata in vigore di detto regolamento, il sorgere di un diritto alla compensazione per gli oneri derivanti dall'adempimento di tali obblighi è subordinato alla presentazione di una domanda di soppressione degli obblighi stessi da parte dell'azienda interessata nonché alla decisione di mantenimento o di soppressione a termine di detti obblighi da parte delle autorità competenti. Per contro, quanto agli obblighi di servizio pubblico venuti in essere successivamente a tale data, il sorgere di un tale diritto alla compensazione non è subordinato a queste stesse condizioni.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2014 — Repubblica francese/Commissione europea

(Causa C-559/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuto di Stato — Aiuto sotto forma di garanzia implicita illimitata in favore de La Poste derivante dal suo status di ente pubblico — Esistenza della garanzia — Presenza di risorse statali — Vantaggio — Onere e livello della prova)

(2014/C 159/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas, J. Gstalter e J. Bousin, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2012, Francia/Commissione (T-154/10), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della Repubblica francese diretto all'annullamento della decisione 2010/605/UE della Commissione, del 26 gennaio 2010, relativa all'aiuto di Stato C 56/07 (ex E 15/05) concesso dalla Francia a La Poste (GU L 274, pag. 1) — Aiuto cui la Francia ha asseritamente dato esecuzione sotto forma di una garanzia implicita illimitata a favore de La Poste risultante dal suo status di organismo pubblico a carattere industriale e commerciale — Organismo non soggetto al diritto comune in materia di amministrazione e di liquidazione giudiziarie delle imprese in difficoltà — Esistenza di un vantaggio — Esistenza di un trasferimento di risorse statali — Onere e livello della prova — Assimilazione delle condizioni d'impegno della responsabilità dello Stato ad un meccanismo di garanzia

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 32 del 2.2.2013.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Köln/Kronos Titan GmbH (C-43/13),
Hauptzollamt Krefeld/Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH (C-44/13)**

(Cause riunite C-43/13 e C-44/13) ⁽¹⁾

(Direttiva 2003/96/CE — Tassazione di prodotti energetici — Prodotti non menzionati nella direttiva
2003/96/CE — Nozione di «combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente»)

(2014/C 159/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrenti: Hauptzollamt Köln (C-43/13), Hauptzollamt Krefeld (C-44/13)

Convenuti: Kronos Titan GmbH (C-43/13), Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH (C-44/13)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51) — Tassazione di prodotti energetici diversi da quelli per i quali viene precisato il livello di tassazione nella direttiva — Nozioni di combustibile o carburante equivalente — Possibilità di applicare a un prodotto usato come combustibile la tassazione prevista per il prodotto che ha la composizione chimica più simile, qualora questo sia soggetto a una tassazione più elevata di quella prevista per i combustibili in quanto può essere usato come carburante

Dispositivo

La condizione, prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, secondo cui i prodotti energetici diversi da quelli per i quali la direttiva stessa precisi un livello di imposizione vengono tassati in funzione della loro utilizzazione, all'aliquota prevista per il combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente, deve essere interpretata nel senso che occorre determinare, in un primo momento, se il prodotto di cui trattasi sia utilizzato come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori, prima di individuare, in un secondo momento, a quale dei carburanti per motori o dei combustibili per riscaldamento, a seconda dei casi, indicati nella corrispondente tabella dell'allegato I della direttiva medesima, il prodotto di cui trattasi si sostituisca effettivamente nella sua utilizzazione ovvero, in difetto, quale di tali carburanti per motori o quale di tali combustibili per riscaldamento risulti il più prossimo, in considerazione della sua natura e della sua destinazione.

⁽¹⁾ GU C 123 del 27.4.2013.